

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella – Allegato B – del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm. ed ii.

REPERTORIO N.....

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SCHEMA DI CONVENZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA
REGOLANTE L'AFFIDO DEL PROGETTO DI RIORDINO DI ARCHIVI E
RECUPERO DI LAVORI ARRETRATI DI TIPO TECNICO E
AMMINISTRATIVO DENOMINATO "FASCICOLANDO" TRIENNIO 2018-
2019-2020 – CIG 7426125835 – INDIVIDUATO NELL'AMBITO
DELL'INTERVENTO 19 – "PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI",
PREVISTO DAL DOCUMENTO DI POLITICA DEL LAVORO 2015 – 2018
DELL'AGENZIA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO.

L'anno duemiladiciotto (2018), addì del mese di
presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,
- Pergine Valsugana (TN) – Piazza Gavazzi, 4, avanti a me dott. Valerio
Bazzanella, Segretario Generale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,
autorizzato per legge a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa
nell'interesse della Comunità, a ciò espressamente richiesto dal Presidente,
sono personalmente comparsi i Signori:

- PIERINO CARESIA, nato a Fornace (TN) il 24/05/1956, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,

Piazza Gavazzi, 4, Pergine Valsugana (TN), CF/P.IVA 02143860225, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in qualità di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

- DOMENICO ZALLA, nato a Trento il 26/06/1975, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Cooperativa Sociale Venature, sede legale in Trento, via Alto Adige n. 94 – CF/P.IVA 02107500221, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Venature.

I comparenti, della cui identità e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, di comune accordo, avendo i requisiti di legge, rinunziano con il mio consenso all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto.

Premesso che:

- il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015 – 2018, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1945 dd. 02/11/2015, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 17 dd. 18/01/2018, prevede l'Intervento 19 di “Accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili”;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 22 dd. 05/03/2018, integrata con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 32 dd 26/03/2018, è stato approvato il progetto di Intervento 19 di riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo denominato “Fascicolando” per il triennio 2018-2019-2020;
- con determinazione della Dirigente dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento n. 421 dd. 11/04/2018, è stato approvato tale

progetto, con l'assegnazione di n. 4 lavoratori per la durata di 8,5 mesi annuali, e la concessione di un contributo totale presunto per il triennio pari ad € 101.400,54;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. _____ dd. _____, è stata approvata la proposta di aggiudicazione di tale progetto alla Società Cooperativa Sociale Venature di Trento.

Preso atto che la Società Cooperativa Sociale Venature risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Trento al numero di iscrizione 02107500221 del Registro delle Imprese di Trento, con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) 200710, ed al Registro delle Società cooperative sociali di tipo B), di cui alla L.R. 01.11.1993, n. 15, di Trento con matricola n. A201868.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra il sig. Pierino Caresia, in qualità di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, e il dott. Domenico Zalla, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Venature, in esecuzione della succitata determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. _____ dd. _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, affida alla Società Cooperativa Sociale Venature, di seguito per brevità denominata Società, come sopra rappresentata, l'incarico di eseguire le prestazioni previste dal progetto di

riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo denominato “Fascicolando” per il triennio 2018-2019-2020, allegato alla presente convenzione (Allegato A) – CIG 7426125835, da svolgersi presso la sede e le strutture della Comunità a Pergine Valsugana, nell’ambito dell’Intervento 19 – Progetti per l’accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili, di seguito per brevità denominato Intervento, secondo le istruzioni impartite dall’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, che ha approvato il progetto, e dalla Comunità, per un importo complessivo massimo di € 112.872,02, IVA 22% compresa.

Le attività e i servizi devono essere eseguiti dalla Società secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione e sulla base della relazione progettuale allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 2

La Società accetta l’incarico di cui al precedente articolo 1 alle condizioni e secondo le modalità esposte negli articoli successivi. La Società dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- sede amministrativa che assicura adeguata accessibilità da parte dei destinatari;
- possesso di una struttura tecnico/organizzativa adeguata allo svolgimento dei lavori da eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei soggetti inseriti nel progetto;
- posizione di regolarità contributiva.

ART. 3

Con la presente convenzione si stabilisce che:

- si tratta di un progetto “di utilità collettiva” e dà luogo ad un finanziamento a cui si applica la Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011 e s.m. e i.;
- la piena responsabilità dell'esecuzione del progetto di inserimento rimane esclusivamente in capo alla Società;
- l'incarico fa riferimento ad un “servizio d'interesse economico generale”, in quanto diretto a sostenere e valorizzare l'occupazione di soggetti svantaggiati.

ART. 4

Le prestazioni verranno eseguite presso la sede e le strutture della Comunità a Pergine Valsugana.

ART. 5

Per la realizzazione delle prestazioni di cui al precedente art. 1 la Società si impegna ad assumere i lavoratori sotto indicati, iscritti nelle apposite liste approvate dall'Agenzia del Lavoro, applicando loro il trattamento previsto dall'Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate “Interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili)” previsti dal vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro”, tra le quali l'Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali e vigente alla data di stipulazione della presente:

- n. 2 soggetti a tempo parziale a 30 ore settimanali appartenenti alla categoria B) – disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 68/99;

- n. 2 soggetti a tempo parziale, di cui n. 1 a 25 ore settimanali e n. 1 a 17,5 ore settimanali, appartenenti alla categoria C) – disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Rientrano fra i soggetti beneficiari di cui alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza.

I lavoratori devono essere assunti secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.

La Società dovrà dotare i lavoratori di idoneo cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Il progetto approvato dall'Agenzia del Lavoro prevede una durata massima di 8,5 (ottovirgolacinque) mesi per ciascuna annualità, da terminarsi comunque entro il 31/12 di ciascun anno – rapportati su 5 (cinque) giorni alla settimana – a decorrere dalla data concordata annualmente tra le parti. Qualora il progetto non venisse concluso entro la suddetta data, verrà riconosciuto il costo lavoro, ed oneri correlati, sostenuti fino a tale termine. Per l'anno 2018 è stabilita una durata massima di 8 (otto) mesi, mentre per gli anni 2019 e 2020 la durata è fissata in 8,5 (ottovirgolacinque) mesi. Nel caso la durata del progetto dovesse per qualsiasi motivo risultare inferiore al periodo di tempo previsto al comma precedente, il corrispettivo di cui al successivo articolo 11 sarà commisurato all'effettiva durata del progetto.

ART. 7

La Società è tenuta a:

a) eseguire le prestazioni in conformità al progetto di cui al precedente

articolo 1 ed indicate nella relazione progettuale delle attività allegata alla presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia. Le prestazioni da effettuare sono unicamente quelle approvate dall’Agenzia del Lavoro. Non sono ammesse eventuali prestazioni aggiuntive o modificazioni rispetto al progetto approvato dall’Agenzia del Lavoro, se non dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della medesima e di conseguenza della Comunità. Ogni eventuale interruzione o riduzione anche parziale nell’esecuzione del progetto dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità e debitamente motivata nella “relazione tecnica finale” di cui al presente articolo, lett. i), descrivendo in modo dettagliato la causa e gli eventi oggettivamente rilevanti che hanno originato la mancata esecuzione delle prestazioni stesse;

- b) mettere a disposizione la figura del Coordinatore di cantiere, la cui idoneità dovrà essere documentata nella “scheda coordinatore”, che la Società dovrà compilare ed inviare, completa delle informazioni per la reperibilità del coordinatore durante l’orario di svolgimento delle prestazioni, il giorno stesso della partenza del cantiere di lavoro, all’Agenzia del Lavoro e alla Comunità, assieme al modulo di inizio cantiere. Il Coordinatore di cantiere deve possedere specifici titoli di studio o aver acquisito una professionalità idonea derivante da una comprovata esperienza lavorativa di almeno nove mesi in campi coerenti con le attività svolte. Il Coordinatore di cantiere ha l’obbligo di monitorare costantemente la squadra di lavoro, seguendo i singoli lavoratori impiegati nel progetto, visitando

direttamente le sedi di lavoro almeno due volte alla settimana, con durata di almeno un'ora per ciascuna visita, svolgendo la dovuta attività di supporto e coordinamento complessivo sia dal punto di vista tecnico sia socio-relazionale, lasciando traccia del lavoro svolto sui documenti di rilevazione delle presenze dei lavoratori (rapportino presenze settimanali) utilizzati dal datore di lavoro. Il Coordinatore di cantiere garantisce tutti gli spazi di verifica utili, allo scopo di fornire gli aiuti necessari ai lavoratori, intrattenendo i contatti con i soggetti a vario titolo interessati al progetto (Comunità, Servizi segnalanti, Agenzia del Lavoro), fornendo loro, ognqualvolta saranno richieste, tutte le informazioni relative all'andamento delle prestazioni. In caso di sua sostituzione, dovrà esserne data immediata comunicazione ai soggetti interessati. L'osservazione dei lavoratori è di competenza della Società tramite il Coordinatore di cantiere, il quale, nel corso del progetto, potrà confrontarsi anche con altri soggetti interni o esterni alla Comunità. Il processo e l'esito dell'osservazione in riferimento ad ogni singolo lavoratore sono formalizzati dal Coordinatore di cantiere in due fasi, una intermedia e una finale, attraverso la "Scheda di Rilevazione", che, a fine progetto, deve essere consegnata, con la dovuta riservatezza, ai referenti sociali della Comunità, agli eventuali Servizi segnalanti, oltreché all'Agenzia del Lavoro. L'obiettivo è quello di garantire una "restituzione finale" di informazioni ad Enti e Servizi segnalanti che consenta agli stessi un'adeguata progettazione futura relativamente ai lavoratori segnalati. Il Coordinatore di cantiere deve redigere anche la

"relazione tecnica finale" dei lavori svolti, come indicato alla successiva lett. i);

- c) collaborare fattivamente con la Comunità, attenersi alle disposizioni che in fase di svolgimento dei lavori e per la buona esecuzione degli stessi potranno da questa essere date e fornire tutte le informazioni relative all'andamento delle attività;
- d) inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro: il modulo "rapportino di inizio cantiere" e la "scheda coordinatore" lo stesso giorno di inizio dei lavori, oltre a copia dei modelli UniLav alla Comunità; la scheda relativa all'attrezzatura messa a disposizione ed all'abbigliamento fornito ai lavoratori;
- e) inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro, all'atto del loro verificarsi, eventuali rinunce all'occupazione e relative motivazioni utilizzando il modello di proposta assunzione predisposto dall'Agenzia e sottoscritto dal lavoratore, e raccordarsi con la Comunità per attivare le eventuali procedure finalizzate alla corretta sostituzione dei lavoratori dimissionari. In caso di dimissioni o licenziamenti è fatto obbligo di inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro il rapportino di variazione cantiere, indicando le motivazioni. Il lavoratore subentrante deve essere iscritto nelle liste approvate dall'Agenzia del Lavoro. Non sono ammessi disoccupati iscritti in lista di mobilità o beneficiari della relativa indennità, né destinatari che abbiano maturato i requisiti minimi per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia. Tempestiva comunicazione alle suddette parti va prevista anche in caso di eventuali provvedimenti

disciplinari. Eventuali assenze dei lavoratori dovranno essere comunicate alla Comunità. In caso contrario, la presente convenzione può essere inappellabilmente annullata;

- f) disporre l'effettuazione a favore dei lavoratori delle visite mediche previste dalla Legge 626/1994 e s.m., con oneri interamente a proprio carico;
- g) attenersi alle disposizioni date dalla Comunità relativamente ai rischi presenti negli ambienti di lavoro ed alla procedura di gestione delle emergenze, ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione per la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08. Si dà atto che per tale contratto non esiste rischio di interferenza tra la Comunità e la Società e gli oneri per la sicurezza vengono valutati pari ad € 0,00 (zero), come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- h) far partecipare i lavoratori ad eventuali giornate formative a sostegno dell'inserimento lavorativo ed informative in merito alle finalità dell'Intervento, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, alla sicurezza sul lavoro, nonché all'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle categorie specifiche dei lavoratori coinvolti. Le giornate di formazione/informazione vengono considerate lavorative a tutti gli effetti;
- i) presentare mensilmente alla Comunità copia dei rapportini settimanali presenze operai e i fogli presenza mensili. Presentare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro, entro la settimana successiva al termine dei lavori, il rapportino di fine cantiere. E' fatto

obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del progetto, la contabilità finale sulla base dell'attività svolta, composta da tabella riassuntiva costi manodopera, dichiarazione di corrispondenza al vero dei dati esposti, "scheda di rilevazione" di ciascun lavoratore (da consegnare con le dovute misure di riservatezza) e "relazione tecnica finale" contenente la descrizione degli interventi eseguiti, redatta e sottoscritta dal Coordinatore di cantiere; il tutto secondo le indicazioni e nel rispetto rigoroso dei termini dati dalla Comunità, pena la sospensione nella liquidazione del saldo;

- j) comunicare tempestivamente, e comunque in corso di esecuzione del progetto, eventuali modifiche ai dati di spesa conseguenti ad aggiornamenti contrattuali, nuove disposizioni previdenziali e/o di Legge. La Comunità si impegna a riconoscere e liquidare, verificatane la regolarità, l'eventuale aumento del costo manodopera derivante da tali circostanze, i costi previsti dall'Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro (indennità di trasporto, festività infrasettimanali e maggiorazioni orarie, costo previdenza complementare a carico del datore di lavoro (Laborfonds)) e costi correlati, subordinatamente alla relativa copertura finanziaria dell'Agenzia del Lavoro;
- k) sovrintendere alla tempestiva e continua esposizione presso la sede di lavoro di cui al precedente art. 4 del cartello "Interventi di accompagnamento all'occupabilità" consegnato alla Società ad inizio progetto;
- l) mettere a disposizione, su richiesta della Comunità, le figure professionali e le risorse proposte nell'offerta tecnica presentata in

sede di confronto concorrenziale ed allegata al presente atto
(allegato B).

ART. 8

La Società tiene sollevato ed indenne la Comunità da ogni controversia che possa derivare da contestazioni o danni causati a terzi in ordine all'esecuzione delle prestazioni. A tal fine la Società produce alla Comunità idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura della responsabilità che può derivare da lesioni a persone, cose o animali, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- R.C.T.: € 3.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone;
- R.C.O.: € 3.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di € 1.500.000,00 per persona infortunata.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale, Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Per eventuali inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, la Comunità potrà rivalersi nei confronti della Società con la richiesta del pagamento di penalità.

Le penali, il cui importo non potrà in ogni caso essere inferiore ad € 155,00, saranno stabilite dalla Comunità previa regolare contestazione scritta di inadempienza, verso la quale la Società avrà la facoltà di presentare le

proprie contro-deduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione. Mancanze o disservizi di grave entità o frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami formali da parte della Comunità (superiori a sei contestazioni), potranno costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi del Codice Civile. Il pagamento delle penalità e la risoluzione del contratto per inadempienza grave non liberano la Società dalla responsabilità dei danni causati dalle inadempienze stesse.

L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto a conclusione del servizio all'atto del pagamento del saldo.

ART. 9

In caso di esecuzione parziale del progetto (vedasi art. 7 – lett. a), di esecuzione con personale non rientrante nelle tipologie dell'Intervento o comunque di esecuzione non idonea al conseguimento degli obiettivi dell'Intervento, la Comunità può revocare lo stesso a suo giudizio insindacabile. In caso di risoluzione la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente.

ART. 10

La Comunità effettuerà controlli periodici mediante proprio personale al fine di verificare che le prestazioni fornite dalla Società siano conformi a quanto previsto dal progetto e dalla presente convenzione. L'eventuale mancata osservanza delle norme sopra esposte può comportare in qualsiasi momento la sospensione delle attività e pertanto la risoluzione della convenzione e/o l'applicazione delle penali ai sensi del sopraccitato articolo

8.

L'approvazione degli atti contabili finali per ciascuna annualità spetta alla Comunità.

ART. 11

Il costo massimo per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione è previsto in complessivi € 112.872,02 IVA 22 % compresa, di cui:

ANNO 2018:

a)	COSTO MANODOPERA OPERAI COMUNI	€	26.174,32
b)	COSTO DI GESTIONE (4,01% costo manodopera lett. a)	€	1.049,59
c)	COORDINATORE DI CANTIERE (13% del contributo provinciale del 70% sul costo manodopera lett. a)	€	<u>2.381,86</u>
	IMPONIBILE	€	29.605,77
	IVA 22%	€	<u>6.513,27</u>
	TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2018 IVA incl.	€	36.119,04

ANNO 2019:

a)	COSTO MANODOPERA OPERAI COMUNI	€	27.810,22
b)	COSTO DI GESTIONE (4,01% costo manodopera lett. a)	€	1.115,19
c)	COORDINATORE DI CANTIERE (13% del contributo provinciale del 70% sul costo manodopera lett. a)	€	<u>2.530,73</u>
	IMPONIBILE	€	31.456,14
	IVA 22%	€	<u>6.920,35</u>
	TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2019 IVA incl.	€	38.376,49

ANNO 2020:

a)	COSTO MANODOPERA OPERAI COMUNI	€	27.810,22
b)	COSTO DI GESTIONE (4,01% costo manodopera lett. a)	€	1.115,19
c)	COORDINATORE DI CANTIERE (13% del contributo provinciale del 70% sul costo manodopera lett. a)	€	<u>2.530,73</u>
	IMPONIBILE	€	31.456,14
	IVA 22%	€	<u>6.920,35</u>
	TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2020 IVA incl.	€	38.376,49
	TOTALE COMPLESSIVO TRIENNIO 2018-2019-2020 IVA compresa	€	112.872,02

Il costo complessivo sopra indicato è stato determinato in base ai vincoli e agli obblighi previsti dall'Intervento per l'anno 2018 approvato dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e dalla vigente Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva, tra cui l'Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali.

Si dà atto che è stata applicata una procedura di confronto concorrenziale per l'aggiudicazione del progetto, per cui non è vincolante la comparazione del compenso (costo gestione) al valore storico pratica per affidamenti di analoghi servizi e che il finanziamento pubblico risulta indispensabile per procedere all'inserimento professionale di soggetti svantaggiati, altrimenti economicamente non vantaggioso.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto non possono essere richiesti ulteriori specifici finanziamenti pubblici.

Non sono ammissibili spese per l'effettuazione di lavori già finanziati negli anni precedenti.

ART. 12

L'importo complessivo massimo spettante alla Società per l'esecuzione delle prestazioni, determinato in € 112.872,02 IVA 22% compresa, secondo quanto indicato al precedente art. 11, verrà liquidato per ciascuna annualità nel seguente modo:

- liquidazione in rate posticipate mensili del costo manodopera operai comuni effettivamente sostenuto nel mese di riferimento e della quota parte del costo per il Coordinatore di cantiere, su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva;
- liquidazione dell'ultima rata del costo manodopera operai comuni, del costo per il Coordinatore di cantiere, oltre all'intero costo di gestione, al termine del progetto per ciascuna annualità, sulla base dei costi effettivi, previa verifica della copertura finanziaria da parte dell'Agenzia del Lavoro, nel limite massimo complessivo di spesa previsto nella presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7 lett. j), e su presentazione di regolare fattura corredata della documentazione richiesta all'art. 7 lett. i). La liquidazione finale è altresì subordinata all'accertamento della regolarità contributiva.

Le fatture dovranno sempre riportare, a pena di sospensione nel pagamento il CIG, come da successivo art. 16, ed i costi separati (costo manodopera operai comuni, costo di gestione, costo Coordinatore di cantiere).

Il costo di gestione è riconosciuto in percentuale sul costo manodopera operai comuni effettivo.

I costi finanziati dall'Agenzia del Lavoro non possono superare quelli riconosciuti dalla medesima Agenzia del Lavoro ai fini dell'assegnazione del contributo.

La liquidazione della prima rata è subordinata, oltreché alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DOL (Durc On Line), alla presentazione da parte della Società di:

- documentazione attestante l'avvenuta assunzione (modelli UniLav);
- rapportino di inizio cantiere;
- scheda Coordinatore di cantiere;
- scheda relativa all'attrezzatura messa a disposizione ed all'eventuale abbigliamento fornito ai lavoratori.

Sarà data esecuzione a quanto disposto dall'art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. (D.Lgs. 56/2017) "in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

ART. 13

Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture al repertorio della Comunità. Il pagamento

si intende effettuato con l'emissione del mandato. Nel caso il pagamento dei corrispettivi sia subordinato al ricevimento di specifica documentazione e qualora la medesima pervenga in data successiva alle fatture, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento di tale documentazione. Il pagamento degli importi a saldo avverrà ad avvenuto ricevimento e controllo della documentazione di rendiconto di cui all'art. 7 – lett. i) e previa verifica del contributo provinciale.

Ai fini dell'emissione delle fatture elettroniche, si precisa che la Comunità è soggetta allo split payment.

ART. 14

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, la Società è tenuta a costituire, prima della sottoscrizione della convenzione stessa, una cauzione definitiva, nella forma della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, pari ad € 4.625,91.

Non saranno accettate fideiussioni che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Comunità.

La cauzione dovrà perdurare sino alla scadenza della convenzione, fermo restando che lo svincolo della garanzia sarà autorizzato dalla Comunità dopo l'accertamento dell'inesistenza di pendenze relative agli obblighi della convenzione e dopo l'approvazione della contabilità finale dell'ultima annualità (2020).

ART. 15

Per l'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 1 la Società ha necessità di trattare i seguenti dati: dati personali (sia comuni che sensibili) riferiti agli utenti e loro familiari.

La Società è conseguentemente nominata Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/03).

In particolare la Società si impegna a:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali rispettando le disposizioni previste;
- agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati siano esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente trattati;
- adottare, verificare e rispettare le misure di sicurezza minime nonché idonee come prescritto dal titolo V della parte I del Codice in materia di protezione dei dati personali e dal proprio disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;
- verificare il costante funzionamento ed aggiornamento delle misure di sicurezza già esistenti e quelle che verranno successivamente adottate;
- provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dati come previsto dall'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali vigilando su di essi affinché siano osservate le disposizioni e le istruzioni impartite;
- comunicare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, qualsiasi disfunzione che possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- fornire informazioni in caso di richiesta da parte degli interessati,

come previsto dalla Parte I, titolo II (Diritti dell'interessato) del Codice in materia di protezione dei dati personali;

- attenersi alle altre ulteriori istruzioni che possono essere contenute nella presente convenzione o successivamente impartite dalla Comunità;
- entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2018-2019-2020 la Società deve provvedere a elaborare ed inviare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, una relazione sulle misure di sicurezza adottate.

La Comunità, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla Società.

ART. 16

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 136/2010, il Codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili della Società, sia

cartacei che informatici, riguardanti il progetto.

ART. 17

Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 dd. 29/01/2018 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 18

Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 8, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza della Società anche in relazione ad una sola delle obbligazioni contrattuali, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Comunità, a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio della Società.

E' facoltà della Comunità procedere alla risoluzione del contratto anche qualora si verifichino a carico della Società le ipotesi previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (assenza dei requisiti di ordine generale).

Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Comunità dichiara alla Società che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Comunità non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite correttamente, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando nel corso del contratto la Comunità accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilito, può fissare, mediante apposita diffida ad adempire, un congruo termine entro il quale la Società si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Comunità il diritto di escludere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando la stessa alla Società che segue immediatamente in graduatoria o ad altra Società Cooperativa.

ART. 19

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle prescrizioni fissate dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in sede di approvazione dell'Intervento 19 per l'anno 2018.

ART. 20

In caso di inadempienze relative all'effettuazione di quanto stabilito dalla presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 21

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione, (registrazione, diritti di rogito, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata), sono a carico della Società.

Ai fini del calcolo dei diritti di rogito, si determina il valore del presente contratto in € 92.518,05. L'importo relativo ai diritti di rogito dovrà essere ridotto al 50%, giusta combinato disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 460/97 e del

punto 9) delle Norme Speciali della Tabella D allegata alla L. 604/62 e s.m.i., in quanto la Società è una ONLUS.

La presente convenzione – inclusi gli allegati – è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella – ALLEGATO B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s. m. ed integrazioni.

Su richiesta delle parti, io, Segretario generale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto e stipulato in modalità elettronica mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici su ____ (____) pagine a video, delle quali ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme a verità ed alle loro volontà ed in segno di accettazione sottoscritto, in mia presenza, con firma digitale, a sensi dell'art. 52 bis della Legge 19 febbraio 2913, n. 89, verificate a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009. Il presente atto consta di due allegati. Il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, è esente dall'imposta di bollo e verrà trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trento e in tale sede verrà registrato con spese contrattuali assolte in misura fissa pari ad € 200,00.

Per la COMUNITA' ALTA

Per VENATURE

VALSUGANA E BERSNTOL

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

IL PRESIDENTE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pierino Caresia

dott. Domenico Zalla

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Valerio Bazzanella

TITOLO E INQUADRAMENTO DEL PROGETTO “Intervento 19” Comunità Alta Valsugana e Bersntol:

“FASCICOLANDO 2018-2020” - PROGETTO DI INTERVENTO 19 pluriennale 2018- 2019 -2020

- SETTORE DEI LAVORI AUTORIZZATI:

- Riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo, non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione dell’Ente*

Contesto:

Anche per gli anni 2018-2019-2020 la Comunità Alta Valsugana e Bersntol intende proporre il progetto denominato “*Fascicolando*” quale progetto inserito nell’ambito dell’Intervento 19 del vigente “*Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015-2018*”, consistente nel riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione dell’ente.

Tale progetto è previsto nel piano sociale 2018/2020 della Comunità Alta Valsugana, nonché dal relativo Piano Esecutivo di Gestione.

La scelta di proseguire con il progetto “*Fascicolando*” è data dagli ottimi risultati conseguiti dall’iniziativa negli anni precedenti. Anche nei prossimi tre anni il progetto prevede una sua realizzazione nel periodo compreso tra aprile e dicembre di ogni anno ipotizzando una durata massima di 8,5 mesi ad anno. Il numero di lavoratori impiegati è pari a quattro lavoratori part-time. Anche per il triennio 2018-2019-2020 verranno ripresentate le medesime mansioni che sono di seguito specificate.

Attività svolte:

Si prevede la diversificazione delle attività a seconda del Servizio a cui gli operatori saranno assegnati, come di seguito specificato:

Servizio Socio-Assistenziale

E’ previsto l’impiego di un operatore part-time a 30 ore settimanali con le seguenti mansioni:

- archiviazione elettronica di materiale bibliografico e riordino dell’archivio generale del Servizio; per tale attività si renderà necessaria una riorganizzazione degli spazi dell’archivio “*di deposito*” presso i locali della sede distaccata in loc. Costa di Vigalzano di Pergine Valsugana e quindi il lavoratore potrà operare anche presso tale sede;
- recupero e riordino di materiale non ordinato relativo alle competenze del Servizio Socio-Assistenziale;
- archiviazione elettronica delle cartelle utenti divisa per area minori e area adulti anziani, suddivisa per zone di residenza, e archiviazione fisica

nell'archivio "corrente" del Servizio Socio-assistenziale, per la sede di Pergine e per la sede di Levico.

Servizio Istruzione-Mense-Programmazione

E' previsto l'impiego di un operatore part-time a 25 ore settimanali con le seguenti mansioni:

- attività di caricamento/registrazione/archiviazione dati, su alcune banche dati informatiche, con particolare riferimento all'applicativo gestionale dei cosiddetti "*buoni pasto informatizzati mense scolastiche*";
- implementazione costante di materiale cartaceo da far confluire nell'archivio "*di deposito*" presso i locali della sede distaccata in loc. Costa di Vigalzano di Pergine Valsugana;
- catalogazione e riordino dell'archivio "*di deposito*" mediante selezione e preparazione di ulteriore materiale da destinare all'eventuale scarto;
- elencazione e sistemazione dell'intero archivio "corrente" attualmente in uso con allocazione fisica della documentazione del Servizio (raccolte deliberazioni, decisioni, determinazioni, contratti, convenzioni, materiale vario relativo ai buoni pasto, progetti e iniziative varie, verbali vari, libri e riviste, materiale pubblicitario, pratiche di contributo, pratiche ex Azione 10 ed altro).

Servizio Urbanistica

E' previsto l'impiego di un operatore part-time a 17,5 ore settimanali con le seguenti mansioni:

proseguire con la riorganizzazione e gestione costante del sistema archivio della CPC (Commissione per la Pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol), compresa la parte di archivio ante 2000.

L'archivio "corrente" attualmente disponibile al piano terra della sede della Comunità è di prossima saturazione, pertanto si intende spostare parte delle pratiche negli archivi al quarto piano, che dovranno essere riorganizzati. Per tale motivo si renderà necessaria anche una riorganizzazione degli spazi dell'archivio "*di deposito*" presso i locali della sede distaccata in loc. Costa di Vigalzano di Pergine Valsugana e di quelli dell'archivio "corrente" della sede PAT a Pergine Valsugana.

Contestualmente l'operatore potrà continuare l'archiviazione documentale del materiale cartaceo, in parte su supporto informatico, relativo agli strumenti urbanistici redatti nel corso degli ultimi anni, oltre che la corrispondenza di natura tecnica con i Comuni.

Il soggetto impiegato curerà parzialmente anche l'archiviazione della corrispondenza ordinaria e quella delle pratiche presso la CPC.

Servizio Edilizia Abitativa

E' previsto l'impiego di un operatore part time a 30 ore settimanali con le seguenti mansioni:

- archiviazione mediante supporto informatico di domande di locazione alloggio pubblico e/ o di contributo integrativo;
- archiviazione mediante supporto informatico di domande di locazione alloggio pubblico e/ o di contributo integrativo;
- gestione dell'archivio “corrente” afferente la liquidazioni di contributi integrativi sul canone di locazione relativi alle domande 2° sem.2016 e 2017;
- selezione e preparazione di materiale da destinare allo scarto (la selezione manuale del materiale avverrà secondo criteri che saranno indicati dal personale del Servizio).

Il soggetto impiegato curerà parzialmente anche l'archiviazione della corrispondenza ordinaria e collaborerà nell'archiviazione della documentazione di competenza del Servizio di natura diversa rispetto a quella sopra indicata.

Attività trasversale ai Servizi

E' previsto lo svolgimento di attività lavorativa presso l'archivio di "deposito" presso i locali della sede distaccata in loc. Costa di Vigalzano di Pergine Valsugana, con il fine di un riordino dell'intero archivio dell'Ente in previsione della prossima realizzazione di nuovi spazi da adibire ad archivi. L'attività presso detta sede si svolgerà per buona parte del progetto preferibilmente nel periodo estivo, con la super visione di una figura appositamente nominata dall' Amministrazione. Per gli spostamenti dalla sede della Comunità all'archivio di deposito, gli operatori utilizzeranno mezzi di proprietà della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Modalità e tempistica di realizzazione:

- stesura e presentazione del progetto: 01 febbraio -12 marzo 2018;
- selezione dei lavoratori: febbraio 2018;
- affidamento dell'incarico al soggetto attuatore: aprile 2018;
- realizzazione del progetto per la durata indicativa di 8,5 mesi all'anno: da metà aprile a dicembre 2018 per la prima annualità di durata del progetto. Anche per le annualità successive sono previsti gli stessi periodi;
- valutazione e monitoraggio del progetto: dicembre 2018 - dicembre 2019 - dicembre 2020.

Composizione della squadra:

La squadra è composta da 4 persone con orario PT diversificato secondo la seguente modalità: 2 a 30 ore; 1 a 25 ore; 1 a 17,5 ore.

Obiettivi:

- fornire un'opportunità lavorativa per persone in condizione di debolezza occupazionale iscritte nelle apposite liste ai sensi dell'intervento 19 del vigente Documento degli Interventi di politica del lavoro;
- promuovere l'emancipazione personale e sociale attraverso l'occupazione;
- favorire l'attivazione di un percorso volto all'acquisizione di competenze lavorative utilizzabili anche sul mercato del lavoro ordinario;

- nel caso in cui non sia possibile un'evoluzione verso il mercato del lavoro ordinario, mantenere le capacità e le competenze lavorative esistenti;
- fornire una opportunità occupazionale attenta alle peculiarità della persona (limitazioni personali e/o sociali) e al rafforzamento della stessa in rapporto alle proprie fragilità.

Servizio che presenta il progetto:

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Socio-Assistenziale in qualità di referente per la parte tecnica.

Territorio di realizzazione del progetto:

Uffici della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in particolare presso il Servizio Socio-Assistenziale, il Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, il Servizio Urbanistica ed il Servizio Edilizia Abitativa e presso i locali della sede distaccata in loc. Costa di Vigalzano di Pergine Valsugana.

Soggetti coinvolti nel progetto:

- Comunità Alta Valsugana e Bersntol, attraverso il Servizio Socio-Assistenziale come referente tecnico del progetto, soggetto che seleziona i lavoratori e gli utenti destinatari del servizio nonché come co-finanziatore dello stesso;
- Comunità Alta Valsugana e Bersntol, attraverso il Servizio Istruzione, Mense e Programmazione come soggetto referente per l'individuazione della cooperativa sociale di tipo B) che seguirà il progetto (nonché RUP amministrativo);
- Agenzia del Lavoro
- cooperativa sociale di tipo B aggiudicataria della gestione del progetto;
- lavoratori impiegati nel Progetto.

Destinatari:

i destinatari del progetto sono residenti nel territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di genere sia femminile che maschile, con competenze relazionali, capacità organizzative e buona conoscenza dei principali strumenti informatici.

Gli stessi sono individuati tra gli iscritti presenti nelle liste per l'Intervento 19 stilate dall'Agenzia del Lavoro.

Considerata la peculiarità del progetto, si è valutata la possibilità di riconfermare alcuni lavoratori già impiegati nel corso di edizioni precedenti, in modo da garantire una continuità nel servizio e al tempo stesso valorizzare le competenze acquisite garantendo un servizio serio ed efficace.

Criteri di selezione dei lavoratori:

considerato che il progetto è promosso dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol quale Ente sovra-comunale, non risulta organizzativamente sostenibile valutare e selezionare tutte le persone iscritte.

Viene pertanto dato il seguente ordine di priorità nella selezione dei lavoratori non

già coinvolti in altri progetti comunali:

- categoria C (disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione; rientrano fra i soggetti beneficiari di cui alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza);
- categoria B (disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 68/99 e persone iscritte nell'elenco della medesima);
- categoria A (disoccupati da più di 12 mesi, con più di 45 anni).

Per la selezione dei lavoratori si è tenuto conto del grado di difficoltà occupazionale, dell'età anagrafica, delle situazioni di disagio presenti, della composizione del nucleo familiare, ma anche della motivazione.

I lavoratori sono stati valutati e selezionati attraverso colloqui innanzi ad apposita Commissione di valutazione, nell'ambito dei quali si valuteranno insieme ai lavoratori stessi anche le eventuali schede di rilevazione elaborate dal Coordinatore di cantiere nell'ambito di inserimenti lavorativi precedenti.

NB: l'indicazione della durata del progetto in 8,5 mesi annuali si intende sostituita con una durata di 8 mesi per l'anno 2018 e 8,5 mesi per gli anni 2019 e 2020.

F.to Il Responsabile del Servizio Socio assistenziale
dott.ssa Francesca Carneri

VISTO
F.to Il RUP amministrativo del progetto
dott. Luca Dalla Rosa